



Milano, 15 ottobre 2019

A tutti gli Iscritti al
Fondo Pensione per i Dipendenti del
Gruppo bancario Credito Valtellinese

- Loro Sedi -

Oggetto: nuovo regolamento anticipazioni

Si informano gli iscritti che il Consiglio di Amministrazione del *Fondo pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese* (di seguito “Fondo”) in data 26 settembre 2019 ha deliberato la modifica del Regolamento anticipazioni con decorrenza 1 gennaio 2020. Il documento completo è disponibile sul sito internet del Fondo pensione www.crevalfondo.it alla sezione “Normativa / Normativa interna / Statuto e Regolamenti”.

Si precisa che non sono state modificate le modalità di presentazione delle richieste di anticipazione né le tempistiche di erogazione e pertanto:

a) tali richieste devono essere inoltrate mediante il canale telematico accessibile dalla piattaforma www.creval.it alla sezione “dipendenti / fondo pensione, inquiry, switch, ecc / richiesta anticipazione” e inviate con firma in originale al Fondo, unitamente alla documentazione necessaria, ove prevista. Solo nel caso in cui l’iscritto sia impossibilitato ad accedere a tale modalità è consentito l’invio a mezzo raccomandata a/r della domanda di anticipazione;

b) fatti salvi i controlli documentali e di merito del Fondo, le richieste di anticipazione inserite entro il ventiquattresimo giorno del mese saranno valorizzate con il valore quota dello stesso mese di inserimento e liquidate nel corso del mese successivo, mentre le richieste di anticipazione inserite oltre il ventiquattresimo giorno del mese saranno valorizzate con il valore quota del mese successivo e liquidate nel mese successivo a quello di valorizzazione della quota.

Per chiarezza si riportano due esempi:

- una richiesta di anticipo inserita in data 24/01/2020 sarà valorizzata con il valore quota del mese di gennaio 2020 e sarà liquidata nel corso del mese di febbraio 2020;
- una richiesta di anticipo inserita in data 25/01/2020 sarà valorizzata con il valore quota del mese di febbraio 2020 e sarà liquidata nel corso del mese di marzo 2020.

Di seguito si riassumono le modifiche effettuate e le ragioni che hanno portato a deliberare tali variazioni:

1) presupposti ed esclusioni (articolo 2)

Sono stati introdotti nuovi limiti in materia di reiterazione delle richieste di anticipazione e, pertanto, le richieste di anticipazione successive alla prima potranno essere avanzate:

- per le anticipazioni erogate per acquisto e ristrutturazione della casa di abitazione (causali di cui all’articolo 4): decorsi 12 mesi dalla data di precedente erogazione per la medesima causale;
- relativamente alle anticipazioni per ulteriori esigenze finanziarie (causale di cui all’articolo 6): 4 anni dalla data di precedente erogazione per la medesima causale.

In ogni caso, è stato introdotto un limite minimo di 2.500 euro netti per ciascuna anticipazione erogata per le causali sopra indicate.



Resta inteso che le anticipazioni per spese sanitarie possono essere richieste e reiterate senza alcun limite temporale né di importo, fatta eccezione per la valutazione in merito alla necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (articolo 3, comma 4); pertanto, per tali fattispecie è stato precisato che non saranno ammissibili richieste di anticipazione di importo economico non rilevante.

E' stato introdotto uno specifico riferimento ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (articolo 2, comma 6).

2) anticipazione per spese sanitarie (articolo 3)

E' stata inserita la precisazione che le strutture sanitarie private o convenzionate possono essere italiane o estere.

Inoltre, l'elenco delle terapie e interventi straordinari di cui all'Allegato 1 del Regolamento è stato aggiornato ed è stato opportunamente precisato che tale elenco deve intendersi esemplificativo e non esaustivo: è, infatti, demandata alla competente struttura pubblica la certificazione della gravità e della straordinarietà di terapie e interventi che giustificano la richiesta di anticipazione.

3) acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione (articoli 4 e 5)

In termini generali, si è provveduto all'eliminazione della fattispecie dell'ampliamento della prima casa di abitazione e dell'acquisto del box pertinenziale alla prima casa di abitazione come fattispecie autonoma di richiesta di anticipazione.

3.1. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli maggiorenni

E' stata rivista la definizione di "prima casa di abitazione" ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, introducendo uno specifico rimando alla disciplina fiscale, ovvero ai requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni in termini di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto sulla prima casa di abitazione.

Pertanto il richiedente dovrà dichiarare di:

- non essere titolare, neppure per quota, di diritti reali (proprietà o godimento) su bene ubicato in tutto il territorio nazionale per il quale sono stati applicati i benefici fiscali per la prima casa di abitazione, ovvero da cui risulti l'impegno all'alienazione del bene acquistato con i benefici per la prima casa entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione;
- non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge della proprietà di altra casa di abitazione ubicata nel comune ove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto.

Non sarà più necessaria la visura catastale sul territorio nazionale.

Occorre, in ogni caso, che sia rispettato il principio generale dell'effettiva esigenza finanziaria in relazione alla quota di proprietà immobiliare acquistata.

Sono state ulteriormente chiarite ulteriori fattispecie come ad esempio l'acquisto dell'immobile intestato al coniuge, l'anticipazione per acquisto di porzioni di immobili.



3.2 interventi relativamente alla prima casa di abitazione dell'iscritto o dei figli maggiorenni

Anche per tale fattispecie è stata rivista la definizione del concetto di “prima casa di abitazione” mediante l’introduzione di uno specifico rimando alla disciplina fiscale. In questo caso il concetto di prima casa è associato alla residenza dell’iscritto (o del figlio), oltre che alla proprietà dell’immobile; si conferma che le spese ammesse sono quelle che possono godere delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia.

L’importo erogabile è, in ogni caso, proporzionale rispetto all’onere effettivamente sostenuto. In virtù delle modifiche sopra richiamate i documenti richiesti per questa fattispecie fanno riferimento alla normativa fiscale (ad es. copia di fatture e bonifici “parlanti”).

Occorre, in ogni caso, che sia rispettato il principio generale dell’effettiva esigenza finanziaria in relazione alla quota di proprietà dell’iscritto dell’immobile oggetto di ristrutturazione; e pertanto, a titolo esemplificativo fatta salva la verifica degli altri requisiti e della capienza dello zainetto, se il richiedente è proprietario del 50% dell’immobile oggetto di ristrutturazione, potrà beneficiare di un’anticipazione di importo massimo pari al 50% dell’importo della spesa sostenuta.

4) Obbligo di restituzione (articolo 8)

Sono stati introdotti maggiori dettagli relativamente alla restituzione delle somme in caso di irregolarità della documentazione presentata o situazioni difformi da quelle rappresentate all’atto della presentazione della richiesta. E’ inoltre stato ridotto il termine per la restituzione delle somme (da 90 a 45 giorni).

La Segreteria del Fondo Pensione (0342-522763; 02-80637377/7977) resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Cordiali saluti.

Fondo Pensione per i Dipendenti del Gruppo
bancario Credito Valtellinese
(il Responsabile)